



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma, 29 ottobre 2009

**A TUTTE LE SOCIETA'
SCHERMISTICHE**

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO EAS

L'art.30 del DL 185/2008, ha introdotto un nuovo adempimento per gli enti non commerciali di tipo associativo, ed anche per le società di capitali senza fine di lucro (ex art 90 legge 289/2002), e cioè l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS dati e notizie rilevanti ai fini tributari.

Premesso che per le associazioni le quote associative ed i corrispettivi specifici ricevuti dai soci non sono imponibili ai sensi dell'art 148 TUIR, il citato art. 30 prevede che tali somme continuino ad essere non imponibili a condizione che:

- a) le associazioni siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria
- b) trasmettano (salvo alcune eccezioni) per via telematica all'Agenzia delle Entrate le notizie richieste dal modello EAS

Per il punto a) non dovrebbero esserci problemi in quanto ci si riferisce agli obblighi statutari di cui al comma 8 del citato art. 148 del TUIR, e che dovrebbero già essere stati recepiti dalle associazioni. Il punto b) è invece la novità introdotta che, se non rispettata, impedirà alle associazioni di usufruire delle agevolazioni fiscali sopra citate, con tutte le pesanti conseguenze del caso.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

- 1) Enti associativi che fruiscono della detassazione delle quote e contributi associativi
- 2) Società sportive costituite in forma di società capitali senza fini di lucro

SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

- Enti associativi dilettantistici iscritti al registro CONI che non svolgono attività commerciali.

Al momento non è stato chiarito se l'ente, in possesso di partita IVA, ma che non abbia compiuto operazioni commerciali nel 2008 sia esonerato dalla presentazione. In assenza di specifiche istruzioni si ritiene opportuno l'invio del modello.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine originario era fissato al 30 ottobre 2009, è stato rinviato al 15 dicembre 2009, con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate. In tale comunicato è stato anche chiarito che per le associazioni sportive è prevista una semplificazione dell'attuale modello. Per le associazioni che andranno a costituirsi, l'obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dalla data di costituzione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La trasmissione del modello avviene unicamente per via telematica, utilizzando il prodotto software, gratuitamente scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Modello EAS":

- direttamente dall'associazione
- tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica (commercialista....)





nel secondo caso, l'intermediario dovrà rilasciare all'associazione richiedente contestualmente alla ricezione del modello o all'assunzione dell'incarico, impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenute. Successivamente rilascerà al contribuente un esemplare cartaceo del modello, redatto su modello conforme a quello approvato, e attestazione dell'Agenzia attestante l'avvenuta presentazione.

L'Ente è tenuto poi a conservare la documentazione ricevuta, previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati contenuti.

Si ricorda che il 15 novembre p.v. a La Spezia è stato programmato un incontro di aggiornamento sull'argomento (vedi comunicato n.5 area formativa del sito).

Cordiali saluti


Il Segretario Generale
(Salvatore Ottaviano)